



Statuto di associazione sportiva-dilettantistica denominata “CLUBVOLVOITALIA”

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita una associazione sportiva dilettantistica denominata “ClubVolvoitalia”, o in alternativa denominata “CVI” con sede in San Martino di Lupari PD, Via Cardinale Carlo Agostini 2. E' una libera associazione apolitica e senza scopo di lucro. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale senza necessità di integrazione del presente atto. La presente associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale.

Art. 2 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 – Scopo

L'associazione ha per scopo quello di favorire ed incrementare la diffusione dell'immagine e della cultura del marchio Volvo, nonché favorirne la conoscenza, l'incontro, la collaborazione e l'accrescimento del bagaglio tecnico e culturale di tutti i possessori e degli appassionati di questo marchio, operando quando possibile, con iniziative a scopo benefico e sempre nel rispetto del Codice della Strada, delle leggi italiane e straniere, nel caso gli eventi organizzati fossero ospitati in stati esteri appartenenti e non alla UE, comunque sempre nel ripudio di ogni comportamento contrario alla sicurezza stradale quali gare clandestine, assunzione di sostanze alcoliche o sostanze stupefacenti. Potrà inoltre affiliarsi ad analoghe Associazioni e/o Enti Nazionali od Estere nel rispetto dell'oggetto sociale. E' in ogni caso espressamente esclusa ogni finalità politica e religiosa, come pure ogni scopo di lucro. L'Associazione, per il raggiungimento dello scopo, intende richiedere affiliazione al AICS. (Associazione Italiana Cultura e Sport). Nel caso, in futuro l'associazione decidesse di organizzare eventi agonistici si provvedere a richiedere l'affiliazione alla C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) quale Ente di promozione sportiva nazionale di riferimento per le attività sportive nel settore automobilistico. A tale fine l'Associazione accetterà incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI ed a tutte le normative e regolamenti emanati dall' AICS e dalla C.S.A.I. impegnandosi a sottoporsi ad eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero infliggere a suo carico, nonché alle decisioni che le autorità sportive dovessero adottare in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme ed i regolamenti emanati dagli organi di riferimento nelle parti relative all'organizzazione o alla gestione delle associazioni affiliate.

Art. 4 – Attività

L'associazione si propone di:

- a) Promuovere l'interesse del marchio Volvo, creando un registro nazionale dedicato a questo storico marchio Svedese.
- b) Riunire in sodalizio i possessori e gli appassionati di tale marchio.

CLUBVOLVOITALIA A.S.D.

Via Cardinale Carlo Agostini, 12 - 35018 San Martino di Lupari PD
P.IVA IT02557380223 - C.F. 96086730221
Tel. +39 340 6362048 - e-mail info@clubvolvoitalia.com

- c) Patrocinare ed organizzare raduni di autoveicoli in genere.
- d) Operare in modo da incrementare i rapporti con altri club ed associazioni aventi scopi analoghi, anche se oggetti diversi.
- e) Promuovere ed organizzare incontri, stages, seminari, dibattiti al fine di diffondere le attività sociali ed accrescere a preparazione tecnica degli associati.
- f) Promuovere e sviluppare attività sportive motoristiche dilettantistiche.
- g) Organizzare squadre, gruppi, rappresentative, etc. per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, saloni, manifestazioni, cerimonie, film, filmati pubblicitari, esposizioni ed iniziative di qualsiasi tipo che coinvolgono, a qualsiasi titolo, le automobili Volvo.
- h) Gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar, circoli etc.
- i) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesso verde pubblico o attrezzato, e collaborare con gli stessi enti o privati per lo svolgimento di corsi e manifestazioni sportive.
- j) Acquisire, in via del tutto marginale, partecipazioni in impianti sportivi di tipo motoristico ed in società operanti nel settore a qualunque titolo.
- k) Pubblicare giornali, riviste, bollettini informativi atti a mantenere il contatto con i Soci nonché a divulgare l'esistenza dell'associazione e delle sue attività, compreso collaborare con gli organi di informazione, sia generalista che settoriale.
- l) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso osservando le normative fiscali vigenti.
- m) Fornire tutte le informazioni utili e necessarie allo sviluppo dell'interesse per il brand Volvo utilizzando siti internet ed altre iniziative connesse al web, come per esempio l'omonimo dominio collegato sostanzialmente a rappresentanza di codesta associazione di cui è parte integrante, ovvero clubvolvoitalia.com.
- n) Stipulare convenzioni ed accordi con società e aziende del settore e non, centrali di telerilevamento, servizi di vigilanza e sorveglianza, assicurazioni etc. e quant'altro possa recare direttamente o indirettamente beneficio ai Soci.

Art. 5 – Categorie di Soci

- a) **Soci Fondatori:** sono coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'associazione, versando il contributo iniziale e sottoscrivendo l'atto costitutivo ed il presente statuto in data 01/06/2013; hanno diritto di voto in assemblea.
- b) **Soci Ordinari:** sono gli iscritti ammessi al contratto associativo dopo la nascita dell'associazione, che partecipano alle attività della stessa e contribuiscono al suo sviluppo; hanno diritto di voto in assemblea.
- c) **Soci Onorari:** sono coloro ai quali la tessera è stata concessa d'ufficio dal Consiglio Direttivo, e sono persone che si sono distinte nel campo motoristico o che hanno reso importanti servizi all'associazione; la tessera di Socio Onorario è gratuita, concedibile sia anno per anno che a vita, ma non dà diritto di voto nell'assemblea.
- d) **Soci Sostenitori:** sono coloro la cui domanda di ammissione è stata deliberata dal Consiglio Direttivo e intendono sostenere economicamente l'Associazione, non dà diritto di voto nell'assemblea, ed è rivolta quasi esclusivamente a persone giuridiche.

Art. 6 – Ammissione alla qualità di Socio Ordinario

Saranno ammessi alla qualità di "Socio Ordinario":

- a) tutti gli interessati che presenteranno o faranno pervenire la domanda prestampata per l'ammissione, (reperibile su www.clubvolvoitalia.com o direttamente agli eventi negli stand dedicati) alla segreteria di associazione (all' indirizzo della sede legale o direttamente al personale degli stand dedicati in occasione di eventi organizzati o tramite e-mail direttamente dal nostro sito web) corredata di tutti i dati personali. La domanda di ammissione dovrà altresì recare l'accettazione espressa mediante firma autografa del presente statuto e l'impegno ad osservare sia questo che gli altri eventuali regolamenti interni di volta in volta emanati e le delibere del Consiglio Direttivo. La comunicazione potrà avvenire mediante lettera raccomandata A.R. - e-mail dotata di notifica di ricezione, in caso di compilazione domanda Online tramite nostro Modulo su sito web l'accettazione dello statuto e dei regolamenti avviene dando consenso al termine del modulo stesso. Per la compilazione online tramite modulistica nel sito web non sarà richiesta l'accettazione preventiva da parte del Direttivo. Nel caso che l'interessato a ricoprire la qualità di Socio Ordinario fosse ammesso ed entro il termine a pena di decadenza di 15 giorni solari non versi la quota per intero, cadrà automaticamente dalla qualità di Socio Ordinario. Sono ammissibili nella qualità di Socio Ordinario dell'associazione sportiva dilettantistica-automobilistica Onlus denominata "ClubVolvoItalia", fatto salvo l'iter di accettazione sopra descritto.
- b) Tutti i proprietari o possessori di autovetture Volvo.
- c) Tutte le persone fisiche e/o giuridiche condividenti l'oggetto sociale dell'Associazione, come individuato e definito al precedente Art.3.

Art. 7 – Quota d'iscrizione

La quota associativa che verrà fissata dal Consiglio Direttivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo dovrà essere versata:

- a) Dagli interessati che a seguito dell'accettazione della domanda di associazione e relativa comunicazione da parte della segreteria di associazione intendano vedersi riconosciuto lo status di Socio Ordinario a pagamento effettuato. Il Socio che dovrà rinnovare la quota qualora non si metta in regola entro il 30 gennaio verrà escluso dall'associazione.
- b) La quota non potrà mai essere restituita per nessun motivo; inoltre è intrasmissibile e non rivalutabile. Solo in caso di morte è ammesso il subentro (per la restante parte dell'anno) degli eredi, dietro loro esplicita richiesta. Essi avranno diritto ad un solo voto, e con l'anno successivo chi lo desidera dovrà iscriversi a proprio nome. In caso di richiesta di eventuali contributi straordinari il Socio che non intenda aderire ha diritto a recedere nei 30 (trenta) giorni successivi alla richiesta.

Art. 8 – Diritti dei Soci.

Il Socio ha diritto:

- a) Ad essere sempre informato sulle attività dell'associazione e sulla vita associativa; a tale scopo saranno di preferenza utilizzati canali telematici. In caso di persone che ne siano sprovviste o che non ne facciano uso frequente, il Consiglio Direttivo avrà facoltà di fissare un supplemento sulla quota annuale per compensare le spese di stampa e spedizione.
- b) A partecipare alle attività dell'associazione, motoristiche e non. In caso di attività dedicate o riservate a determinati tipi o modelli, occorre che il veicolo posseduto rientri di volta in

volta tra quelli a cui la specifica manifestazione è eventualmente dedicata o riservata, fatte salve le funzioni di “supporto organizzativo”.

- c) A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e/o modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti interni, ad eccezione del Socio Sostenitore.

Art. 9 – Obblighi dei Soci

Il Socio è tenuto a:

- a) Osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali.
- b) Tenere un comportamento in linea con lo spirito e le idee dell’associazione.
- c) Versare la quota associativa annuale, secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo e il presente statuto.

Art. 10 – Recesso o decadenza dei Soci

La qualifica di Socio si perde:

- a) In caso di dimissioni scritte (recesso).
- b) In caso di mancato versamento quota annuale (decadenza).
- c) Per causa di morte o sopravvenuta inabilità (decadenza).
- d) Per esclusione, come meglio specificato all’Art. 11 (sospensione o radiazione).

Art. 11 – Esclusione dei Soci

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo per il Socio che:

- a) Non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione (sospensione, fino alla successiva assemblea di cui al seguente Art. 12).
- b) Svolga o tenti di svolgere attività contrarie o concorrenti agli interessi dell’associazione (radiazione).
- c) In qualunque modo arrechi danno, anche morale, all’associazione (sospensione se fatto involontariamente, radiazione se volontariamente).

Art. 12 – Comunicazioni

Le deliberazioni in materia di recesso, decadenza, sospensione, diniego della domanda o radiazione devono essere comunicate mediante lettera Raccomandata A.R. oppure e-mail con notifica di ricezione. Qualora il Socio non condivida le ragioni della sospensione o decadenza può chiedere entro 20 (venti) giorni dalla notifica la convocazione dell’assemblea dei Soci, da tenersi nei 30 (trenta) giorni successivi, il cui responso è insindacabile. Contro la radiazione non può essere fatto ricorso.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio è indivisibile ed è costituito da:

- a) I contributi associativi, le oblazioni o liberalità che pervenissero all’associazione per il conseguimento degli scopi sociali e dagli avanzi di gestione.

- b) Tutto quanto, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'associazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. Il patrimonio non è mai ripartibile tra i Soci né durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 14 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale va da gennaio a dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo delle attività e delle iniziative dovrà essere presentato entro il 30 marzo dell'anno di riferimento insieme con il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Tesoriere ed approvato dall'assemblea dei Soci.

Art. 15 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea degli associati;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Assemblea

L'assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione, è costituita da tutti i Soci in regola con le quote associative ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. Il luogo di è deciso di volta in volta, in ogni caso all'interno del territorio peninsulare italiano, può usufruire di mezzi telematici quali videoconferenze etc.

Art. 17 – Diritto di partecipazione all'assemblea

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie solamente i Soci che siano in regola col versamento della quota sociale. Tutti le categorie di Soci (eccetto i Soci Onorari) hanno diritto ad un voto, e ciascun Socio (anche se Socio Onorario) potrà rappresentare, munito di apposita delega scritta, sino ad un massimo di 1 (una) Soci Ordinari o Fondatori assenti. E' considerata valida la delega anche trasmessa sotto forma di e-mail diretta dal delegante all'associazione, se pervenuta alla stessa almeno cinque giorni prima dell'assemblea; l'e-mail dovrà pervenire dall'ultimo indirizzo di posta elettronica comunicato dal Socio. Il delegato prima di iniziare l'assemblea dovrà controfirmare la delega per accettazione. Non sono ammesse deleghe senza l'indicazione del delegato. Non è consentito delegare un membro del Consiglio Direttivo. In ogni caso non sono ammesse deleghe nelle assemblee straordinarie.

Art. 18 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo. Essa approva il bilancio, elegge i membri del Consiglio Direttivo, procede alla nomina di eventuali altre cariche o funzioni particolari, delibera su tutti gli argomenti di propria competenza. Ogni Socio delle categorie aventi diritto può esprimere un voto. Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro i 6 (sei) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Essa si riunisce inoltre quando il Consiglio

Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati. In tal senso sono considerate validi anche le e-mail pervenute all'associazione. Per evitare fenomeni di spamming i Soci si impegnano a mantenere segreto l'indirizzo e-mail riservato alle comunicazioni sociali.

Art. 19 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata su iniziativa del Presidente o con delibera del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo degli associati. L'assemblea straordinaria è obbligatoria per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione.

Art. 20 – Convocazione delle assemblee

La convocazione delle assemblee, ordinarie e straordinarie, verrà fatta per e-mail, fax, oppure, se il Socio ne è sprovvisto, a mezzo lettera Raccomandata che dovrà essere spedita almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. E' facoltà del Consiglio Direttivo pubblicizzare l'assemblea nelle forme che ritiene più opportune, come pure di effettuarla in occasione di raduni, manifestazioni ed altri incontri. In tal caso, la comunicazione e pubblicità dell'evento vale a tutti gli effetti come convocazione di assemblea.

Art. 21 – Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, sempre che siano almeno 3 (tre). Le sue delibere sono valide con la maggioranza della metà più uno dei votanti. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti due terzi dei Soci aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, sempre che siano almeno 3 (tre). Le sue delibere sono valide con la maggioranza della metà più uno dei votanti, tranne che per la modifica dello statuto o per lo scioglimento dell'associazione, per i quali occorre la maggioranza di almeno i due terzi dei votanti. Entrambi le assemblee non possono deliberare per argomenti che non siano stati messi all'ordine del giorno; sugli argomenti compresi nelle "Varie ed eventuali" si possono avere deliberazioni solo se gli stessi non sono di fondamentale importanza. Le votazioni avverranno di norma per appello nominale; si potrà ricorrere all'alzata di mano (con controprova) solo in caso di assemblee superiori alle 30 (trenta) persone. In caso di votazione in assemblea per esclusione o radiazione di un Socio, si potrà ricorrere allo scrutinio segreto; in tal caso il Presidente nominerà 2 (due) scrutatori. Le assemblee sono presiedute dal Presidente, ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea stessa; il Segretario dell'assemblea viene designato al momento dal Presidente.

Art. 22 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. E' composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, eletti dall'assemblea fra gli associati. Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le sue deliberazioni verranno adottate a maggioranza; in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente a valore doppio. Per garantire il corretto

funzionamento degli organi sociali, verranno dichiarati decaduti, da parte del Consiglio Direttivo, il Presidente ed i consiglieri che risultino assenti ingiustificati a 2 (due) riunioni consecutive oppure a 3 (tre) nell'intero anno solare. In caso di recesso, perdita o esclusione di un membro del Consiglio Direttivo che comporti la mancanza del numero minimo, sarà prontamente convocata un'assemblea per la nomina di un altro membro. Se ciò non fosse possibile in tempi brevi i rimanenti membri nomineranno un Socio quale membro supplente (salvo accettazione dello stesso e ratifica dalla prima assemblea disponibile) che durerà in carica fino alla scadenza del consiglio stesso.

Art. 23 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno due membri del consiglio. Non è ammessa la delega. Il Consiglio Direttivo si riterrà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. E' ammessa la convocazione con qualsiasi mezzo (ma sempre data individualmente) e lo svolgimento anche tramite mezzi informatici e telematici. In tal caso mediante successivo scambio di e-mail si verbalizzeranno e ratificheranno le disposizioni.

Art. 24 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) Delibera sulle domande di ammissione dei Soci.
- b) Redige il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea e cura gli affari di ordinaria amministrazione.
- c) Fissa le date delle assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci.
- d) Attua le finalità previste dall'Art. 3 e promuove le attività sociali di cui all'Art. 4 del presente statuto.
- e) Nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
- f) Nomina, sia al suo interno che al suo esterno, ma sempre tra i Soci, altre figure di incaricati con mansioni sia territoriali che settoriali, conferendo loro mandati e poteri di volta in volta specifici, ma mai quello di rappresentanza dell'associazione. A puro titolo di esempio si potranno avere responsabili per l'attività in pista, per la consulenza tecnica, per i rapporti con le altre associazioni o i mezzi di informazione, per le attività turistiche nelle varie regioni, per l'amministrazione dei siti web e dei domini collegati ad essi ed a codesta associazione, etc. Detti incarichi saranno sovrapponibili alle cariche istituzionali e tra di loro, ma non più di tre a persona
- g) Fa rispettare le norme ed i regolamenti dell'associazione, e adotta verso i Soci gli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari.
- h) Fissa l'ammontare delle quote associative annue e degli eventuali altri contributi particolari; delibera sulla emissione di tessere ai Soci Onorari e sulla loro validità, fissa gli altri eventuali aspetti tariffari e compensi. Se non espressamente aggiornata, per ogni tariffa si intenderà valida quella dell'anno precedente.

Art. 25 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e, su sua delega, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente può conferire al Vice Presidente e/o al Tesoriere il potere di firma. Il Presidente deve essere eletto scegliendo tra i Soci Fondatori qualora ciò sia possibile; in caso contrario potrà essere nominato Presidente uno qualunque dei Soci purché in regola con gli obblighi associativi.

Art. 26 – Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 27 – Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali alle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 28 – Tesoriere e collegio revisori dei conti

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e cura l'amministrazione dell'associazione, provvede agli incassi e pagamenti, alla tenuta dei libri sociali e contabili, esegue la gestione economica e finanziaria, provvede alla fine di ogni anno solare alla compilazione del bilancio consuntivo. In tutte queste attività può anche avvalersi di professionisti esterni. Può essere delegato dal Presidente per l'amministrazione del patrimonio sociale. Il controllo dell'amministrazione del Club è affidato dall'Assemblea ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 3 (tre), i quali eleggono, tra di loro, il Presidente del Collegio. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità e presentano le loro relazioni con le conclusioni e le proposte al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori devono essere raccolti in apposito registro custodito presso la sede del Club. I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto

Art. 29 – Altre cariche

Come stabilito dall'Art. 24 alla lettera f), potranno aversi specifiche cariche "funzionali"; ad esempio un "Responsabile per l'attività in pista", un "Responsabile per la consulenza tecnica", "Responsabile per i rapporti con le altre associazioni", "Responsabile per il settore informatico e Internet", "Responsabile per le pubbliche relazioni", "Responsabile per le attività turistiche ed i rapporti con la stampa locale" (ovviamente suddivisi per zone) etc. Tutte queste cariche, di cui sopra sono solamente un puro e semplice esempio, saranno conferibili e revocabili dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento, e di norma gratuite, salvo rimborsi per specifiche occasioni.



Art. 30 – Scioglimento

Lo scioglimento può essere deliberato solo dall'assemblea straordinaria, con maggioranza dei due terzi dei votanti. In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad enti o associazioni che perseguano la promozione dell'attività sportiva, ricreativa o culturale.

Art. 31 – Clausola finale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra e con i Soci sulla validità, sull'interpretazione o sulla esecuzione del presente statuto ed in genere, fatta eccezione per quelle riservate dalla legge al giudice, sarà sottoposta al giudizio di un arbitro nominato di comune accordo dalle parti in contrasto. Se non si trova l'accordo neppure sulla nomina di un arbitro unico, allora si ricorrerà alla nomina di un collegio arbitrale di 3 (tre) membri (uno per parte ed il terzo dai due nominati). Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge vigenti.

CLUBVOLVOITALIA A.S.D.

Via Cardinale Carlo Agostini, 12 - 35018 San Martino di Lupari PD
P.IVA IT02557380223 - C.F. 96086730221
Tel. +39 340 6362048 - e-mail info@clubvolvoitalia.com



Elenco aggiornamenti

<i>Data</i>	<i>Riferimento delibera</i>
27.07.2019	Assemblea straordinaria – Verbale n. 26
<i>Riferimenti</i>	<i>Modifiche</i>
Art. 1	Variata la sede, da “Via Unione, 1- 38068 Rovereto (TN) a “San Martino di Lupari PD, Via Cardinale Carlo Agostini, 2”.